

Sì all'assegno divorzile se la scelta sui ruoli è tacita

Famiglia

La Cassazione alleggerisce l'onere della prova a carico di chi chiede il contributo

La decisione è condivisa nei fatti se il nucleo è gestito da un solo coniuge

Giorgio Vaccaro

La «scelta comune» per cui un coniuge si dedica prevalentemente alla famiglia, rinunciando a occasioni professionali, può anche essere «tacita» e quindi comportare, quando il matrimonio finisce, l'attribuzione dell'assegno divorzile, salvo prova contraria. Lo ha deciso la Cassazione che, con l'ordinanza 4328 del 19 febbraio 2024, ha delineato un onere della prova più leggero a carico dell'ex partner che chiede l'assegno divorzile.

L'ordinanza segna così un'evoluzione nell'interpretazione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno all'interno del «nuovo corso» inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza 18287 del 2018. Questa pronuncia ha fissato la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimo-

nio e all'età dell'avente diritto al contributo. In questo quadro, l'assegno divorzile assume una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà.

Alla base, come ha ricordato la Cassazione con la sentenza 35434 del 19 dicembre 2023, c'è comunque il principio dell'autoresponsabilità che, per essere tale, «deve (...) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) i partner concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte riddiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia». Quando la relazione di coppia giunge alla fine, prosegue la sentenza, «l'autoresponsabilità diventa individuale»: entrambi i partner sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettono a ciascuno, anche quello più debole economicamente, di vivere in autonomia. Però non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, perché è tutta la vicenda familiare, nel suo complesso, che deve essere valutata ai fini del riconoscimento del diritto a un assegno divorzile. Richiamando la propria ordinanza 21926 del 30 agosto 2019, la Cassazione ha poi

precisato che l'assegno di divorzio presuppone l'accertamento di «uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei due coniugi». Se la differenza di reddito e patrimonio tra i due coniugi - ha spiegato la Cassazione - sia da attribuire «anche a una certa organizzazione familiare, che ha permesso al marito di dedicarsi al lavoro, occupandosi la moglie della casa e del figlio», appare dovuto un assegno divorzile a carico del marito, in funzione propriamente perequativo-compensativa. È stato così richiamato il valore delle presunzioni probatorie rispetto alla definizione dei ruoli interni alla famiglia, escludendo ogni rigidità.

Nei fatti, l'ordinanza 4328 del 19 febbraio 2024 si pone in questo solco ermeneutico, ma fa un passo in più, introducendo anche il criterio della scelta condivisa «tacita». Infatti, ora la Cassazione ha affermato che, quando ricorre la «precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale», l'assegno divorzile può essere riconosciuto «a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi».